



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Piero Francesco De Pietro, | Presidente                |
| 2. Dott. Flora Scelza,              | Consigliere               |
| 3. Dott. Anselmo Del Fiacco,        | Consigliere relatore g.a. |

All'udienza del 14/09/2020, nella causa RG 10368/2012, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA  
TRA

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone, Roberto Maisto e Luca Cuzzupoli, domiciliato presso la sede INPS in via G. Ferraris, n.4, Napoli

appellante

E

MEROLESE SALVATORE, difeso dall'avv. Pietro Striano, domiciliato in via Principe di Piemonte, n. 36, Casoria (NA), non costituito in appello  
appellato non costituito

\* \* \*

Con ricorso depositato in data 09/03/2009 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Merolese Salvatore, espone che aver lavorato alle dipendenze del Gruppo Montedison SpA dal 23/02/1962 al 16/01/1977 presso lo stabilimento Rhodiatocce SpA di Casoria e dal 17/01/1977 al 30/12/1994 presso lo stabilimento Montefibre SpA di Acerra, con mansioni di operaio meccanico manutentore; che nei due stabilimenti veniva svolta attività di produzione di filo di poliestere; che nei periodi indicati era stato esposto, in virtù della tipologia delle lavorazioni, della natura dei macchinari, e dell'ambiente di lavoro, ad una costante e prolungata esposizione a polveri di amianto.

Aggiunse che in data 28/12/2001 aveva presentato all'INAIL di Napoli richiesta di attestazione di esposizione all'amianto e che in data 21/12/2001 aveva inoltrato all'INPS il riconoscimento del diritto al beneficio di cui all'art.



13, comma 8, L. 257/1992, domande che in via amministrativa non si esaurirono con positivo.

Pertanto, sulla base di tali premesse, con ampie argomentazioni, convenne in giudizio l'INPS al fine di sentir accertare la propria esposizione all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni (relativamente al periodo dal 23/02/1962-16/01/1977 e 17/01/1977-30/12/1994), e, per l'effetto, dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali della rivalutazione contributiva con l'applicazione del moltiplicatore 1,5 di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/92, per l'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, con la conseguente condanna dell'INPS alla ricostituzione della posizione assicurativa e alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, in uno al pagamento degli arretrati maturati e non riscossi oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

L'INPS si costituì in giudizio eccependo la prescrizione, deducendo l'inammissibilità della domanda per decadenza ex art. 47, comma 5, L. n. 326/2003 e D.M. 27.10.2004, e contestando la fondatezza nel merito della domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previa istruzione della causa mediante acquisizione documentale, con sentenza n. 5820/2012 del 25/10/2012, in questa sede impugnata, accolse parzialmente la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257/1992 solo per il secondo periodo dal 17/01/1977-30/12/1994, condannando, per l'effetto, l'INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico e corresponsione delle differenze economiche, con compensazione delle spese di lite per un terzo e condanna dell'INPS alla rifusione della restante parte.

In via preliminare, il Tribunale di primo grado rigettò l'eccezione di inammissibilità per decadenza ritenendo che l'art. 47, comma 5, della L. n. 326/2003 non dovesse applicarsi al caso di specie, avendo il ricorrente presentato domanda di attestazione all'INAIL in data anteriore al 02/10/2003, e quindi il termine semestrale previsto dalla nuova normativa citata sarebbe escluso in quanto non applicabile a tutti coloro che, come il ricorrente, alla data del 02/10/2003 avevano già fatto domanda all'INAIL oppure avessero già maturato il diritto a pensione.

Nel merito, il Giudice di prime cure ritenne pienamente provata mediante la documentazione prodotta in giudizio la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio solo in riferimento al secondo periodo lavorativo dal 17/01/1977 al 30/12/1994 espletato presso lo stabilimento Montefibre SpA di Acerra. Mentre, ritenne, invece, esclusa l'esposizione qualificata all'amianto per il precedente periodo di lavoro indicato dal ricorrente presso lo stabilimento di Casoria.



Con atto d'appello ritualmente depositato in data 19/12/2012, l'INPS ha impugnato la predetta sentenza n. 5820/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne ha chiesto la riforma.

In via preliminare, ha reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto e rilevato la improponibilità della domanda per omessa presentazione della domanda amministrativa e la decadenza per non tempestiva instaurazione del giudizio.

Nel merito, quanto alla prova dell'esposizione c.d. "qualificata", l'INPS ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Giudice ritenuta comprovata l'esposizione sulla base di una CTU non relativa al caso specifico e concreto del lavoratore ricorrente, ed ha altresì contestato l'accertamento probabilistico dell'esposizione al rischio in essa contenuto.

Nella presente fase di appello, non si è ricostituito l'originario ricorrente Merolese Salvatore. L'appellante INPS, con memoria depositata telematicamente in data 05.02.2008, ha dato atto dell'avvento decesso dell'appellato allegando certificato situazione di famiglia dal quale si evince che Merolese Salvatore è effettivamente deceduto in data 02.01.2014, ma il giudizio non è stato dichiarato interrotto ed il relativo atto prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi non è stato poi notificato dall'INPS agli eredi.

All'udienza del 14/09/2020 la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo.

\* \* \*

#### Motivi della decisione

1. In via preliminare, stante la mancata costituzione dell'appellato nella presente fase d'appello, occorre verificare la ritualità della notifica dell'impugnazione e la corretta instaurazione del contraddittorio.

Rileva la Corte che l'atto d'appello è stato depositato in data 19.12.2012, e risulta essere stato ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza a Merolese Salvatore presso il procuratore costituito in primo grado avv. Striano Pietro in Casoria (NA), una prima volta in data 10.08.2016 (a mezzo posta atto non ritirato per compiuta giacenza decorsi dieci giorni, racc.), ed una seconda volta in data 12.04.2017, sempre a mezzo posta con raccomandata consegnata a mani del familiare convivente "mamma".

Ai fini della ritualità della notifica, a nulla rileva il fatto che la parte personalmente risulti deceduta in data 02.01.2014 (come da certificazione depositata dall'INPS), dato che la notifica è stata correttamente eseguita presso il procuratore costituito in primo grado avv. Striano Pietro.

Nella fase d'appello non vi è stata poi alcuna rituale dichiarazione da parte del procuratore costituito in primo grado dell'avvenuto decesso della parte, ed il giudizio è proseguito senza che sia stata formalmente dichiarata l'interruzione.

Orbene, ritiene il Collegio che la notifica dell'atto d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario già costituito in primo grado sia valida ed efficace.



Secondo il consolidato orientamento espresso dalla suprema Corte di legittimità, cui in questa sede va data continuità, occorre privilegiare la tesi della “ultrattività” del mandato difensivo e quindi deve essere dichiarata rituale la notifica dell’atto d’appello eseguita al difensore presso cui la parte aveva eletto domicilio in primo grado.

Tale principio è stato affermato anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. Civile Ord. Sez. L, n. 24845/2018 del 09/10/2018, che, in motivazione, ha ribadito che : “... è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevasse la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante”.

Dal summenzionato principio di diritto discende la validità della notifica dell’appello effettuata in data 10.08.2016, ed in data 12.04.2017, nei confronti di Merolese Salvatore presso il procuratore costituito, il quale, pur essendo intervenuto il decesso della parte in data 12/04/2014, continuava a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato.

Pertanto la notifica l’appello è rituale.

2. Nel merito, in via pregiudiziale, appare fondata ed idonea a definire il giudizio l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS secondo cui l’azione giudiziaria non sarebbe stata intrapresa entro i termini di cui all’art. 47 DPR n. 639 del 1970.

E’ fondata, in particolare, l’eccezione di decadenza triennale prevista dall’art. 47, comma 2, del DPR 30.04.1970 n. 639, sollevata dall’INPS nei motivi di appello, a pag.2 sub B).

In punto di fatto, risulta documentalmente dagli atti di causa quanto segue:

- 1) Una prima domanda amministrativa è stata inviata all’INAIL ed all’INPS in data 28/12/2001, a mezzo racc. a.r., di ricalcolo della contribuzione previdenziale ai fini delle prestazioni pensionistiche per benefici da esposizione all’amianto di cui alla L.257/1992 e succ modd., con richiesta di rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5 e di ricostituzione della posizione assicurativa;
- 2) Una seconda domanda è stata inoltrata solo all’INAIL di Napoli in data 04.03.2004 di concessione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92 e succ. modd., come sancito dalla L. 326/03 di conversione del D.L. 269/03;
- 3) Un’altra domanda è stata inoltrata solo all’INAIL in data 14/06/2005 di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (art. 47 D.L. 269/03);
- 4) Infine risulta agli atti un “Ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS” di Napoli del 12/01/2006 avverso il silenzio rifiuto maturato in relazione alla prima domanda presentata in data 28/12/2001 di concessione del beneficio di cui alla L.257/1992.



Il ricorso introduttivo di primo grado è stato poi depositato in data 09.03.2009.

Una volta ricostruito così l'*iter* della fase amministrativa, deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria in quanto il relativo ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere solo in data 09.03.2009, a distanza di quasi otto anni dalla prima domanda amministrativa inoltrata all'INPS in data 28/12/2001.

A nulla può valere il "Ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS" di Napoli presentato il 12/01/2006, dato che, trattandosi di termine decadenza, il ricorso amministrativo non è idoneo ad interrompere il relativo termine.

Orbene, la decadenza triennale è prevista dall'art. 47, comma 2, del DPR 30.04.1970 n. 639, che prescrive che l'avente diritto deve proporre l'azione giudiziaria immediata, entro il termine di tre anni, con decorrenza dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dallo spirare del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio della decadenza in quanto le norme che la stabiliscono sono dettate nell'interesse pubblico alla definitività e alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie (Cass., sez. lav., 15.12.2005, n. 27674; Cass., sez. lav. 20.03.2001, n. 3947).

Ed ancora, nello stesso senso più recentemente la suprema Corte ha affermato: "la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639, del 1970 come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 284 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, nella specie peraltro non verificatosi (v. Cass. 4307/2020 del 20/02/2020; Cass. ord. 4/4/2017, n. 8657; Cass. 29/02/2016, n. 3990; Cass. 19/3/2014, n. 6331; Cass. 09/09/2011, n. 18528).

E' stato poi affermato il principio in forza del quale la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione (cfr., in particolare, Cass. 27/4/2016, n. 8307; Cass. 30/6/2015, n. 13398; Cass. 4/4/2014, n. 7934; da ultimo, Cass. 17/7/2018, n. 19029 e Cass. 28/11/2018, n. 30829).



Quindi, la decadenza si applica anche ai giudizi aventi ad oggetto il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. 257/92, anche per coloro che sono in pensione, facendo decorrere il relativo termine dei 3 anni e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 11400 del 06.07.2012, e come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 19482 del 09.11.2012.

Ancora più recentemente la suprema Corte di Cassazione (vedasi in particolare Cass. Sezione 6 L, Civile, Ordinanza 25 agosto 2020 n. 17642/2020), ha reiteratamente affermato, con indirizzo cui in questa sede va assicurata continuità (ex plurimis: Cass. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, sez. VI n. 16592 del 2014; n. 13816 del 2015; n. 7043 del 2016), che:

“la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto. Secondo le richiamate decisioni il suddetto articolo 47, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione (sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione previsto dalla L. n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8). Tale decadenza è applicabile anche alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, alle quali non sono riferibili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12720/2009) con riguardo alle domande di riliquidazione delle prestazioni previdenziali liquidate in misura inadeguata (Cass. n. 19482/2012; n. 11400/2012; n. 7043/2016). A tale conclusione questa Corte e' pervenuta sul rilievo che cio' che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia. Il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni all'evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell'INPS mediante apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione, in questo caso, consegue al giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva e non e' pertanto corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta od erronea (cfr. nello stesso senso Cass. n. 1576/2013 in tema di decadenza dell'assicurato a seguito della domanda di rivalutazione contributiva L. n. 113 del 1985, ex articolo 9). In coerenza con tale principio si e' affermato che la decadenza, una volta verificatasi, ha incidenza non soltanto sul diritto alle differenze sui ratei di pensione liquidati ma sullo stesso diritto alla rivalutazione, precludendone il



riconoscimento; nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012, e nelle numerose successive pronunzie conformi, si e' espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui e' causa ed il diritto a pensione, osservando trattarsi della rivendicazione di un beneficio aggiuntivo, che non incide sulla effettività del diritto riconosciuto dall'articolo 38 Cost.”.

In definitiva, sulla base dei suddetti principi, ritiene il Collegio che il riconoscimento del diritto alla rivalutazione per cui è causa è soggetto alla decadenza triennale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47.

Pertanto, tornando al caso di specie, il ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risulta essere stato depositato in data 09.03.2009, quando era già abbondantemente spirato il termine dei 3 anni e 300 giorni dal deposito della prima domanda amministrativa che era stata inoltrata all'INPS in data 21.12.2001.

Ogni altra questione risulta assorbita.

In definitiva, l'appello proposto dall'INPS è fondato, e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso depositato in data 09.03.2009 da Merolese Salvatore dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Infine, la Corte ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali dell'intero giudizio in ragione della particolare natura della controversia, della complessità giuridica e fattuale delle questioni, della ridotta attività processuale in fase d'appello stante la contumacia dell'appellato, della diversa normativa succedutasi nel tempo in ordine alla decadenza dall'azione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni procedurali e di merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, rigetta il ricorso depositato in data 09.03.2009 da Merolese Salvatore;
- 2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Napoli, 14/09/2020.

Il Consigliere rel. estensore g.a.  
(Dr. Anselmo Del Fiacco)

Il Presidente  
(Dr. Piero Francesco De Pietro)

